



Regione Molise

PRESIDENZA

Oggetto: Proposta di legge n. 171 oggetto n. 724 prot. 5578/09 concernente "Proroga della Commissione sul dissesto idrogeologico e di verifica sul post-terremoto"

Regione Molise
Giunta - Protocollo Generale
Prot. 0031900/09 Del 25/11/2009
Partenza -



Al Consigliere Regionale
Michele Petrarola
Consiglio Regionale
86100 **CAMPOBASSO**

e p.c. Al Dipartimento Affari Legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370
00187 **ROMA**

“ Al Ministero degli Interni
Via Agostino Depretis, 7
00184 **ROMA**

“ Al Ministero degli Affari Regionali
ROMA

“ Alla Procura della Corte dei Conti
Via Ciccaglione
86100 **CAMPOBASSO**

“ Al Prefetto di
86100 **CAMPOBASSO**

Con nota del 4/11/09, il consigliere Petrarola invita il Presidente della Regione a non provvedere alla promulgazione della proposta di LR 171/09 regolarmente licenziata dal Consiglio regionale in attuazione dello art 30. lett. b Statuto regionale vigente, se non previa acquisizione di un parere nelle sedi nazionali per accertare la regolarità della procedura seguita.

Valga, innanzitutto, evidenziare che nel sistema prefigurato dalla riforma costituzionale del titolo quinto, ex LC. 3/2001, non è ipotizzabile una interferenza (né come controllo, né come mera acquisizione di parere collaborativo) da parte degli Organi Statali nei confronti della Regione e, soprattutto in materia di adozioni delle leggi.

D'altro canto, stante il principio della autonomia operativa del Consiglio regionale, non si concepirebbe, nella attuale vigenza della costituzione, una "valutazione diretta-indiretta" sull'operato del Consiglio.

Ma, in ogni caso, al Presidente della Regione è inibito qualsiasi ritardo nella promulgazione delle legge, qualsiasi adempimento non previsto per legge in detta fase di pubblicazione, ma soprattutto di attivare procedure per sindacare la regolarità o meno dello

operato del Consiglio in sede di discussione della proposta di legge approvazione della stessa e trasmissione per la pubblicazione.

Valga ricordare che lo Statuto della Regione Molise (deliberato dal Consiglio regionale nel 1971 e approvato, ex art 122 vecchio testo della Costituzione con legge n. 347 del 22/5/1971) prevede, sic et simpliciter, il diritto-potere del Presidente della Regione di promulgare le leggi regionali (art. 30 cit).

Nessun ulteriore potere viene attribuito all'Organo monocratico della Regione in tale fase di promulgazione per cui, ad oggi, il Presidente non può minimamente discostarsi da detta norma statutaria

La Corte Costituzionale ha recentemente ribadito con la sentenza n. 201/08 che nelle more della approvazione del nuovo Statuto, ex art 123 Cost. novellato dalla L.C. 1/2001, trova applicazione, solo ed esclusivamente lo Statuto vigente.

Ne consegue comunque che al Presidente è preclusa:

- a) la possibilità di rinvio con messaggio motivato (così come per il Presidente della Repubblica ex art. 74 Cost.) in quanto si andrebbe ad invadere il rapporto Consiglio/Presidente. E se a livello centrale il Presidente della Repubblica è Organo costituzionale autonomo rispetto al Parlamento, nella forma di governo regionale (soprattutto di quella disciplinata dall'attuale Statuto) il Presidente della Regione è anche membro del Consiglio regionale che costituisce parte integrale anche ai fini della partecipazione alle sedute e formazione della volontà decisionale;
- b) la possibilità di trattenere (o ritardare) la pubblicazione per un certo periodo (Pocket veto) perché ciò determinerebbe un controllo indiretto da parte del Presidente della Regione sull'operato del Consiglio.

E ciò a prescindere da ogni disquisizione in ordine alla natura giuridica della promulgazione, tanto che la si voglia ritenere un "atto amministrativo" quanto la si voglia ritenere un "atto estrinsecativi" dei poteri presidenziali, non modifica la obbligatorietà della sua effettuazione dal parte del Presidente della Regione.

Né è consentito al Presidente bloccare una legge, facendo intervenire terzi soggetti nella fase della promulgazione, non avendo il Presidente poteri di affidare a terzi delle valutazioni di intervenire nella fase endoprocedimentale di cui trattasi.

Né residualmente il Presidente della Regione detiene un potere di rimettere gli atti al Consiglio significando irregolarità procedimentali, diversamente lo stesso potrebbe incorrere nella rimozione, ex art 126 Cost. per gravi violazioni di legge o addirittura per atti contrari alla Costituzione.

In conclusione il Presidente non può esimersi dalla promulgazione immediata della legge regionale approvata dal Consiglio.

IL PRESIDENTE
(On. A. Michele Iorio)

